



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglione cosentino.cs.it - castiglione cosentino@postecert.it - castiglione cosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 17 del 17-09-2020	
OGGETTO:	Definizione Tariffe TARI anno 2020 – Conferma 2019 - Numero rate e scadenze”.	

L'Anno **DUEMILAVENTI** addì **DICIASSETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18,15** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **URGENTE** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò	X	
2	Francesco Antonio Greco	X	
3	Valentina Nigro	X	
4	Francesco Maria Alberto	X	
5	Michele Gaetano Preite	X	
6	Fortunato Lio	X	
7	Mario Fortino	X	
8	Alessia Primavera	X	
9	Dora Lio	X	
10	Francesco Librandi	X	
11	Antonio Russo	X	

Presenti	11	Assenti	//
----------	-----------	---------	----

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____/_____/_____//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 11 - VOTANTI : 11.

Relaziona l'Assessore comunale Greco Francesco Antonio in qualità di Responsabile Settore Amministrativo/Tributi e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 4152/14-05-2020 e degli atti allegati.

Visto l'art. 1 commi dal 639 al 704 della legge 27/12/2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato-legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate:

1. **IMU** - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
2. **TASI** – Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
3. **TARI** – Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Dato Atto che l'art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione della TARES;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1 lett.b, convertito in Legge il 10/04/2014 n.68 che recita: "...omissis... il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita <<a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...>>;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:<<gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:<< il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:<<in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile: Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati>>;

Richiamato l'art. 107, comma 4, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020>>;

Richiamato l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:<<i comuni possono, in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021>>;

Richiamato l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che ha abrogato <<il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147>>;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvazione anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 20-02-2019, esecutiva, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»>>;

Richiamato l'art. 13 commi 15, 15.bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

- 1 – comma 15 <<A decorrere dell'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 380. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021>>;
- 2 – comma 15bis <<Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime>>;
- 3 – comma 15 ter << a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.L. n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia) convertito in L. n. 27 del 24/04/2020 che ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei Piani Finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del metodo ARERA (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio.

Visto il comma 5 dell'art. 107 D.L.18 del 17/03/2020, che così recita:

“I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013,n.147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le tariffe devono essere determinate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione e trasmesse al MEF per la pubblicazione sul Sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 Ottobre (D.L. 201/2011 e art. 15 bis D.L. 34/2019);

Vista la deliberazione ARERA 443/2019 recante: “ *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

Vista la deliberazione ARERA 444/2019 recante il testo integrato *in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione dal 1° Aprile 2020- 31 dicembre 2023-TITR*;

Visto il D.L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019 che modifica l'allegato 1 al DPR 158/99 per la categoria degli studi professionali e introduce nuova modalità di riversamento TEFA.;

Vista l'abolizione dell'imposta unica comunale contenuta nella legge 147/2013, come prevede la legge 160/2019, ad eccezione delle norme che disciplinano la TARI;

Vista l'introduzione dal 01.01.2020 del nuovo accertamento esecutivo precettivo ad opera della Legge 160/2019 art. 1 comma 792;

Vista la nuova disciplina della dilazione di pagamento contenuta nella citata legge 160/2019 e le nuove regole sull'efficacia delle tariffe mediante specifiche norme contenute nel D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019;

Considerato che il D. L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 “Cura Italia” e deliberazione ARERA n° 158/05-05-2020 prevedono, fra l'altro, la possibilità di riconoscere agevolazioni in materia di tariffe TARI a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24-04-2020 in materia che prevede la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza COVID 19;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Operano le seguenti disposizioni:

- a) *la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni dalla data di versamento;*
- b) *ai fini del versamento del tributo, i Comuni devono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI;*

Considerato che il versamento per la componente TARI è effettuato in autoliquidazione d'ufficio a favore del Comune (compreso il 5% del tributo provinciale) da inviare mezzo posta ai contribuenti mediante modello unificato F24 e/o bollettino postale precompilato di cui alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997;

Considerato che il Comune per l'anno 2020 deve rispettare la copertura del **100%** dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Considerato che per l'emissione del ruolo TARI anno 2020 necessita l'elaborazione e approvazione del piano finanziario (PEF) finalizzato alla formazione delle nuove tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;

Preso Atto dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

Rilevato che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo anno 2020 l'Amministrazione Comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020;

Viste le circolari MEF in materia di TARI;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI per **l'anno 2020** prevedendo di norma almeno due rate;

Vista la deliberazione di G.C. n° 4/09-01-2020 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020/2022 - Anno 2020. Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2020 ai Responsabili dei Settori - Obiettivi”, esecutiva e ss.mm.;

Vista la deliberazione di G.C. n°64 del 20/06/2019 ad oggetto: “Elezioni amministrative Comunali del 26/05/2019 – Nomina del funzionario responsabile IMU e Tributi Comunali-Decreto Sindacale prot. 6046/2019”, esecutiva;

Vista la nota prot. 3739 del 29/04/2020 “Nomina Responsabili di Procedimento anno 2020 Settore Amministrativo/Tributi”;

Vista la risoluzione n. 45/E del 24.04.2014 dell'Agenzia delle Entrate ad oggetto: “Istituzione dei codici tributo per i versamenti tramite mod. F24 della tassa sui rifiuti TARI”;

Visto il D. Lgs. 267/00 ss.mm.;

Visto che ai sensi e per gli effetti del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 i termini per l'approvazione del Bilancio 2020/2022 – Anno 2020 sono stati fissati alla data del 30-09-2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 17-09-2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Aggiornamento del Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali (art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). L.160/2019 (L.B. 2020) – Deliberazione di C.C. n. 18 del 03/04/2007 e ss.mm.” ;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti gli atti d'Ufficio;

SI APRE il dibattito.

Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi.

Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico/contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile Prot. 7334/30-08-2020, espresso ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

Viste le deliberazioni ARERA 443/2019; 57/2020; 158/2020;

PRESENTI: 11 - VOTANTI: 11.

Con Voti favorevoli ed unanimi: 11, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **CONFERMARE**, per l'Anno 2020, in via provvisoria, il Piano Tariffario per utenze domestiche e non domestiche Anno 2019 approvato con deliberazione di C.C. 2/20-02-2019 che di seguito si riporta per estratto e che verrà utilizzato per l'acconto TARI Anno 2020:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
UTENZE DOMESTICHE		Euro/mq (Ka)	Euro/nucleo (Kb)
1	Famiglie di 1 componente	€ 0,434996	€ 88,400124
2	Famiglie di 2 componente	€ 0,510396	€ 141,440198
3	Famiglie di 3 componente	€ 0,579995	€ 159,120223
4	Famiglie di 4 componente	€ 0,626395	€ 194,480273
5	Famiglie di 5 componente	€ 0,643794	€ 256,360360
6	Famiglie di 6 componente	€ 0,637995	€ 300,560422
7	Superf Dom Acc. - Fam 1 componente	€ 0,434996	
8	Superf Dom Acc. - Fam 2 componente	€ 0,510396	
9	Superf Dom Acc. - Fam 3 componente	€ 0,579995	
10	Superf Dom Acc. - Fam 4 componente	€ 0,626395	
11	Superf Dom Acc. - Fam 5 componente	€ 0,643794	
12	Superf Dom Acc. - Fam 6 componente	€ 0,637995	
13	Bed & Breakfast *	€ 0,574195	€ 176,800248
UTENZE NON DOMESTICHE		Euro/mq (Kc)	Euro/mq (Kd)
51	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,221280	€ 0,510060
52	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,314899	€ 0,728657
53	Stabilimenti balneari	€ 0,319154	€ 0,744351
54	Esposizioni, autosaloni	€ 0,221280	€ 0,510060
55	Alberghi con ristorante	€ 0,659585	€ 1,529058
56	Alberghi senza ristorante	€ 0,421284	€ 0,975279
57	Case di cura e riposo, Centri accoglienza	€ 0,919164	€ 3,781415
58	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,446816	€ 1,038055
59	Banche ed istituti di credito	€ 0,268090	€ 0,617677
60	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,493625	€ 1,144551
61	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,646819	€ 1,495427
62	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,451071	€ 1,047023
63	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,617032	€ 1,429288
64	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,365964	€ 0,844121
65	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,404262	€ 0,934922

66	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,178743	€ 2,731901
67	Bar, caffè, pasticceria	€ 0,931930	€ 2,157944
68	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,834056	€ 1,936657
69	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,285128	€ 2,976282
70	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 0,144683	€ 0,336303
71	Discoteche, night club	€ 0,744693	€ 1,729718
72	MAGAZZINI E DEPOSITI	€ 0,187237	€ 0,437194
73	AGRITURISMI	€ 0,463838	€ 1,070565

* Questa categoria rientra nell'applicazione della Sentenza della Cassazione 16972/2015, e tiene conto dell'utilizzo promiscuo dell'immobile pur mantenendo l'immobile stesso nelle utenze domestiche (Gli indici derivati sono stati calcolati come: ka identico al Kc di Hotel senza Ristoranti; Kb tra i 3 e 4 componenti)

- **di DARE atto** che successivamente, sulla base del PEF Anno 2020, che sarà approvato entro il 31-12-2020 (D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020 – Cura Italia) con le nuove modalità, si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe TARI Anno 2020 definitive.
- **di DARE atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 nella misura del 5%;
- **di PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- **di APPROVARE** per l'anno 2020 le tariffe TARI corrispettive adottate per l'anno 2019, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che può essere ripartito in tre anni a decorrere da 2021.
- **di DEFINIRE**, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, la riscossione del tributo **TARI in numero DUE rate** che dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:
 - **I° rata 31/10/2020 in acconto con tariffe 2019**
 - **II° rata 31/12/2020 a saldo con approvazione del PEF 2020**
- **di DARE ATTO** che viene garantita la copertura integrale dei costi più eventuale conguaglio a decorrere dal 2021.
- **di DARE ATTO** che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli precompilati come predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra.
- **di PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
- **di RIMETTERE** il presente atto al Responsabile Settore Finanziario per quanto di competenza.
- **di TRASMETTERE** il presente atto al MEF - Roma.-
- **Di PUBBLICARE** il presente atto sul sito Amministrazione Trasparente.

In prosieguo, su proposta del Presidente,

PRESENTI: 11 – VOTANTI: 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 11, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL Presidente Consiglio Com.le
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 02-10-2020 prot. N° 8567 Reg. Pub. N° 310

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo